

*Statuto della Fondazione "Il nostro domani onlus"*<sup>1</sup>

Art. 1 - COSTITUZIONE

Su iniziativa del Coordinamento Provinciale Associazioni Handicappati (C.P.A.H.), del Comune di Treviso, Dell'Associazione Inserimento La vocativo Sociale (A.I.L.S.), dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, della Banca di Credito Cooperativo del Sile Sor. Coop. a r. 1., della Cassa Rurale ed Artigiana di Treviso Credito Cooperativo Soc. Coop. a r. 1., della Banca di Credito Cooperativo di Orsago Soc. Coop. a r. 1., della Banca di Credito Cooperativo dell'Alia Marca Soc. Coop. a r. 1., della Banca di Credito Cooperativo di Preganziol e S. Cristina di Quinto Soc. Coop. a r. 1., della Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi Soc. Coop. a r. 1., della Banca di Credito Cooperativo di Monastier Soc. Coop. a r. 1., della Banca di Credito Cooperativo Trevigiano Soc. Coop. a r. 1., della Banca di Credito Cooperativo del Piave e del Livenza Soc. Coop. a r. 1. è costituita, ai sensi dell'art. 12 C. C. e del D. Lgs. n. 460/97, la Fondazione "*Il nostro domani Onlus*", con sede in Treviso, Via Zenson di Piave n. 5/A.

Ari. 2 - DURATA

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata nel tempo.  
In tutti i suoi segni distintivi e in tutte le comunicazioni rivolte al pubblico la Fondazione utilizzerà accanto al nome la parola "onlus".

Art. 3 - FINALITÀ

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale nell'ambito della comunità locale. In particolare gestisce e sostiene servizi di assistenza sociale in favore di persone svantaggiate e promuove iniziative analoghe di associazioni di volontariato e cooperative sociali, anche con il reperimento di risorse da destinare a servizi e strutture residenziali e semiresiden-

ziali alternativi all'istituzionalizzazione con particolare riferimento alle persone di cui all'art. 3 della legge n. 104/1992.

Gestisce iniziative culturali, formative ed informative riguardanti gli obiettivi e le finalità della Fondazione.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle Statutarie, in quanto integrative delle stesse, così come individuate dal D. Lgs. n. 460/1997.

La Fondazione può aderire ad altri organismi, purché si proponano fini analoghi. L'ambito territoriale della Fondazione è la Regione Veneto.

#### Art. 4 - PATRIMONIO

Per il perseguimento dei fini statuari della Fondazione e per garantire il funzionamento, il patrimonio, assicurato dai soci fondatori è costituito dalla dotazione iniziale di Lire 249.950,000 (duecentoquarantanovemilionevecentocinquantamila) conferita in denaro per Lire 239.315.700 (duecentotrentanovemilionevecentocinquantamila) ed in beni mobili per Lire 10.634.300 (diecimilionevecentotrentaquattromilatrecento). Alla data di approvazione dello Statuto il patrimonio mobiliare ed immobiliare della Fondazione è, quindi, costituito da denaro per un valore complessivo di Lire 249.950.000 (duecentoquarantanovemilionevecentocinquantamila). Per le successive variazioni si farà riferimento all'inventario che sarà comunicato all'autorità tutoria pubblica.

#### Art. 5 - ENTRATE

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

redditi derivanti dalle risorse finanziarie di cui all'art. 3;

contributi, elargizioni, donazioni di beni mobili ed immobili provenienti da terzi destinati all'attuazione degli scopi statuari.

Le entrate e, comunque, il patrimonio della Fondazione sono investiti per il perseguimento degli scopi statuari, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 460/1997."

#### Ai t. 6 - AVANZI DI GESTIONE

E fatto divieto assoluti di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e siano attuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione impiegherà obbligatoriamente gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse.

#### Art. 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Entro il trenta giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il Bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

Il Consiglio deve, inoltre, approvare entro il 31 gennaio di ogni anno il Bilancio preventivo relativo all'anno in corso.

#### Art. 8 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire il Comitato di Partecipazione.

Di norma la partecipazione agli organi della Fondazione sarà gratuita; in ogni caso gli eventuali emolumenti non potranno superare gli importi previsti dall'art. 10, co. 6, lctt. e) del D. Lgs. 460/1997.

#### Art. 9 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i componenti dello stesso Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza di fronte a terzi od in giudizio della Fondazione con tutti i poteri attinenti l'or-

dinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. Al Presidente spetta:

- presiedere il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo e l'eventuale Comitato di Partecipazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e provvedere ai rapporti con le autorità e le Pubbliche Amministrazioni;
- firmare gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che sono deliberati;
- sorvegliare il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- curare l'osservanza dello Statuto e promuoverne la riforma qualora se ne renda necessario;
- adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione che dovrà essere data nel termine di 30 giorni.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente.

#### Art. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 8 ad un massimo di 15 componenti. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da:

- tre rappresentanti del Coordinamento Provinciale Associazioni Handicapati - CPAH -;
- un rappresentante per ciascuno dei seguenti Enti o Associazioni: Comune di Treviso, Associazione Inserimento lavorativo - A.I.L.S. - Associazioni Comuni della Marca Trevigiana, Amministrazione Provinciale di Treviso.
- un rappresentante tra tutte le Banche di Credito Cooperativo Artigianato della Provincia di Treviso risultanti dall'atto costitutivo.

Agli altri sette membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dagli otto consiglieri sopra indicati una rosa di nomi proposta dai Soci fondatori di cui all'I) in proporzione al numero di consiglieri da ciascuno nominati. Il Consiglio di Amministrazione è nominato per una durata di 4 (quattro) anni rinnovabili. All'inizio di ogni mandato il Consiglio di Amministrazione deve verificare il

numero dei propri membri che rimane valido per tutto il mandato ai fini del calcolo delle maggioranze nelle votazioni del Consiglio.

In caso di dimissioni, di permanente impedimento o di decesso di un componente lo stesso sarà sostituito a norma di Statuto per il periodo residuo di mandato.

#### Art. 11 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- di nominare il Presidente e il Vice Presidente;
- di nominare i membri del Comitato Esecutivo;
- di nominare i restanti membri del CDA come indicato all'art. 10;
- di nominare l'eventuale Comitato di Partecipazione di cui all'art. 15;
- di nominare il Collegio dei Revisori dei Conii;
- di deliberare eventuali modifiche dello Statuto proposte dal Presidente da sottoporre poi al vaglio dell'Autorità Governativa ex art. 12 e.e;
- di approvare il regolamento della Fondazione;
- di approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale;
- di provvedere sugli affari che siano stati sottoposti dal Comitato Esecutivo;
- di approvare i singoli progetti predisposti da Comitato Esecutivo;
- di proporre lo scioglimento della Fondazione.

Il CDA è competente inoltre su tutti gli altri atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il funzionamento della Fondazione, ivi compresi i necessari provvedimenti regolamentari, che non siano di competenza del Comitato Esecutivo.

#### Art. 12 - RIUNIONI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione convocato dal Presidente, si riunisce di norma in seduta ordinaria 2 volte l'anno e straordinariamente ogni qual volta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno la metà dei Consiglieri.

Le convocazioni devono essere fatte a mezzo di invito scritto diramato con preavviso di 10 (dieci) giorni con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che la compongono.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

### Art. 13 - COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri quattro membri che il Consiglio di Amministrazione potrà scegliere tra i suoi componenti. Al Comitato Esecutivo spetta:

- attuare le delibere del consiglio di amministrazione;
- curare la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie e delle rendite annuali del bilancio tra le diverse iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di funzionamento;
- proporre al Consiglio di Amministrazione il Regolamento attuativo;
- curare la gestione dei programmi di attività della Fondazione.

Le adunanze del comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario su richiesta di almeno 3 dei suoi membri. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Presidente può far partecipare alle riunioni del comitato Esecutivo altre persone particolarmente esperte nelle materie da trattare, che esprimeranno parere tecnico non vincolante.

### Art. 14 - VERBALI

I Verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri regolarmente bollati e numerati in ogni pagina, e devono essere sottoscritti dal Presidente dal segretario della seduta.

### Art. 15 - COMITATO DI PARTECIPAZIONE

Il Comitato di Partecipazione è un organo consultivo ed è presieduto dal Presidente della Fondazione.

È composto fino a 15 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone distinte nei campi di attività che riguardino gli scopi della Fondazione.

I componenti del Comitato sono sostituiti in caso di dimissioni, di permanente impedimento o di decesso per il rimanente periodo del quadriennio in corso.

## Art. 16

Il Comitato di Partecipazione si riunisce almeno una volta all'anno e può essere convocato ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti il Comitato stesso. Il Comitato di Partecipazione:

- formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione;
- esprime i pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Comitato Esecutivo;
- esprime i pareri sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione.

## Art. 17 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Esso provvede:

- al riscontro della gestione finanziaria;
- ad accertare la regolare tenuta delle scritture contabili;
- ad esprimere il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi;
- ad effettuare verifiche di cassa.

I Revisori dei Conti assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione aventi contenuto economico-finanziario.

Il Collegio dei revisori dei Conti dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

## Art. 18 - ALBO SOCI BENEMERITI

Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Soci Benemeriti nel quale sono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli Enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statutari.

#### Art. 19-ESTINZIONE

La Fondazione .si estingue, su proposta del Consiglio di Amministrazione, .secondo le modalità di cui all'art. 27 del e.e:

- a) - quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- bj per le altre cause di cui all'art. 27 del e.e.

La Fondazione impiegherà obbligatoriamente gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Dopo l'estinzione il residuo patrimonio, sarà devoluto dall'autorità tutoria ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge '23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art. 20 - DISPOSIZIONI APPLICATE

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia di legge, regolamenti e Codice Civile e, in quanto applicabili, troveranno applicazione le norme del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

#### Art. 21 - QUALIFICA ONLUS

La qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale e l'uso dell'acronimo "ONLUS" negli atti dell'Ente sono subordinati all'iscrizione all'Anagrafe unica delle Onlus, appositamente istituita presso il ministro delle Finanze.

## ACCORDO DI PROGRAMMA

*Conferenza dei Stridaci Azienda  
ULSS X 9 Fondazione Il nostro  
domani*

ACCORDO DI PROGRAMMA PER VA GESTIONI-; DI STRUTTURE E SERVIZI  
RESIDENZIALI PER DISAIII

L'anno duemilatre (2003), il giorno .....del mese di ....., presso la sede dell'Azienda Ulss n. 9, sono convenuti i Signori:

- Dott. Diego Bottacin, in qualità di presidente la Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss n. 9 di Treviso;
- Dott. Claudio Dario, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante dell'Azienda Ulss. N. 9 di Treviso;
- Don Fernando Pavanclo, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Fondazione *Il nostro domani*, con sede in via Zenson di Piave n, 5 - Treviso.

Premesso che:

- La Legge 328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", stabilisce che "La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni e allo Stato..." (art. 1, comma 3), aggiunge che "Gli Enti Locali, le Regioni, lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono ed agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, ... nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" (art. 1, comma 4) e infine afferma che "Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici, nonché in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, orga-

nismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati....." (art. 1, comma 5); il D.HR. 3 maggio 2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali" individua tra gli obiettivi di fondo della programmazione quello di "Sostenere con servizi domiciliari le persone non autosufficienti, in particolare gli anziani e le disabilità gravi" (obiettivo 4), obiettivo da realizzare, per quanto riguarda la disabilità grave e gravissima anche mediante le seguenti misure:

" - sviluppo di piani di apprendimento o recupero di capacità nella gestione della vita quotidiana, anche in vista del Dopo di noi, cioè del momento in cui la famiglia non è più in grado di assistere il disabile, - promozione delle famiglie - comunità per il Dopo di noi", stabilisce che:

" I Piani di zona devono garantire almeno i seguenti servizi a favore delle famiglie e delle persone con disabilità grave e gravissima:

- centro diurno a carattere educativo,
- assistenza domiciliare e servizi di sollievo per le famiglie così come previsto dalla legge 162/98,
- famiglie - comunità per il Dopo di noi";

la Legge Regionale 3 febbraio 1996 "Piano Socio - Sanitario regionale per il triennio 1996/1998", individua tra gli obiettivi strategici: "il contrasto all'istituzionalizzazione impropria o precoce di anziani e persone non autosufficienti" (art. 3, comma 1, lettera m) e prevede, in conformità all'articolo 38 della Costituzione, "la libertà di costituzione e di attività delle associazioni, fondazioni ed altre istituzioni dotate o meno di personalità giuridica, che perseguono finalità di assistenza e di servizio sociale", aggiungendo che detti soggetti privati possono "collaborare nell'attuazione dei servizi sociali d'assistenza a livello regionale o locale, purché offrano le necessarie garanzie per qualità delle prestazioni, per la qualificazione del personale, e per l'efficienza organizzativa e operativa" (art. 7, comma 1).

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

#### ART. 1 - FONDAMENTO NORMATIVO.

Il presente accordo è stipulato ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. N. 267/00 e in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa indicata in premessa, che viene riconosciuta ed accettata quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### ART. 2 - FINALITÀ.

Nel territorio dell'Azienda Ulss n. 9, le attività di cura, di riabilitazione e di integrazione sociale in favore dei disabili sono da tempo al centro delle strategie politiche e delle indicazioni programmatiche degli Enti Leali. Da oltre vent'anni, i Comuni e le Unità Socio-Sanitarie hanno recepito le nuove esigenze espresse dalle famiglie e dalle loro Associazioni volte a garantire adeguate prestazioni e servizi in favore dei propri congiunti disabili, permettendo loro di vivere ed operare nel contesto familiare e sociale di origine. Sono sorti i servizi di diagnosi e cura per il periodo della prima infanzia, i percorsi per facilitare l'inserimento nella scuola normale, i programmi per la formazione professionale e l'inserimento lavorativo, le strutture per le attività diurne e del tempo libero; interventi che hanno contribuito a sostenere le famiglie nel non facile impegno di mantenere presso di sé i propri figli disabili permettendo loro di integrarsi nel contesto sociale di appartenenza e quindi di evitare il ricovero istituzionalizzante.

L'insieme degli interventi e dei servizi pubblici e privati finora attuati in favore delle persone disabili, ancorché numericamente consistente e qualitativamente efficace, abbisogna di ulteriore sviluppo e qualificazione, in particolare per quanto riguarda la residenzialità. Numerose sono le richieste da parte dell'utenza di strutture e servizi alloggiativi di natura familiare - comunitaria, che possano sostituire l'accudimento diretto da parte della famiglia naturale, qualora lo stesso venga meno. In risposta a tale esigenza sono state programmate e avviate, specie in questi ultimi anni, diverse strutture residenziali per disabili parzialmente o non autosufficienti, che tuttavia hanno soddisfatto solo

in minima parte l'attuale domanda, lasciando inavase sia le richieste future sia la possibilità di dismissione delle persone che sono tutt'ora ricoverate in istituto. Per affrontare efficacemente il problema viene richiesto un impegno economico-finanziario particolarmente oneroso, impegno che abbisogna del concorso di più soggetti pubblici e privati che siano in grado di operare in sinergia di idee e di risorse. . . .

ARI: 3 - RUOLI I; COMPÌ; IEXZE.

Ai Comuni spetta istituzionalmente il compito di programmare e attuare gli interventi ed i servizi in favore dei propri cittadini disabili (D.ER. 616/77 - Legge 104/92 - Legge 328/00) ed a ciò essi provvedono o direttamente con propri servizi e prestazioni, o in forma associata con delega all'Azienda Socio - Sanitaria Locale, oppure indirettamente tramite affidamento a terzi di tali attività.

L'Azienda Ulss n. 9 ha ricevuto delega da parte dei Comuni (Legge Regionale n. 55/82 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale") degli interventi in favore dei disabili del proprio territorio<sup>1</sup>. Conseguentemente, in caso di affidamento a terzi di servizi e/o prestazioni rivolti ai disabili, è la stessa Azienda Socio-Sanitaria il soggetto pubblico autorizzato a stipulare accordo (tramite appalto o convenzione) con i soggetti terzi affi datari.

La Fondazione "*Il nostro domani*" è una organizzazione che opera in favore dei disabili e delle loro famiglie; in particolare essa sta avviando progetti di residenzialità di tipo familiare e comunitario, allo scopo di dare la possibilità alle persone disabili di continuare a vivere nel proprio contesto socio-territoriale nel caso venga loro a mancare il sostegno della famiglia naturale. *Il nostro domani* è una organizzazione non profit costituita da soggetti pubblici e privati che intende favorire processi di de-istituzionalizzazione e di integrazione sociale. In relazione a ciò essa ricerca la massima collaborazione con

I - Esclusi parzialmente, alili data odierna, i Comuni di Fontanelle, Motta di Livenza e Zenson di Piave che non hanno delegato all'Azienda Ulss n. 9 la gestione tecnica ed economica dei ricoveri di adulti disabili fino ai 60 anni.

tutti gli attori, interessati, in primis con l'Ente Pubblico.

Fermo restando il dettato normativo in materia di interventi in favore delle persone disabili, insieme i Comuni, l'Azienda Ulss n. 9 e la Fondazione // *nostro domani*, intendono procedere secondo quanto previsto dal presente accordo per dare sviluppo quali/quantitativo alle attività residenziali di tipo familiare-comunitario.

#### ARI. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE.

Il presente accordo comprende i progetti, le attività e i servizi di residenzialità di tipo familiare - comunitario in favore dei disabili proposti e attuati dalla Fondazione "*Il nostro domani*", anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati.

Tutte le strutture ed i servizi oggetto dell'intesa dovranno essere preventivamente approvati e inclusi nella programmazione territoriale di competenza della Conferenza dei Sindaci e dell'Azienda Ulss n. 9 (Piano di Zona dei servizi alla persona - programmazione socio/sanitaria aziendale e distrettuale).

#### ART. 5 - METODOLOGIA D'INTERVENTO E MODALITÀ OPERATIVE-;

I Comuni, l'Azienda Ulss n. 9 e la Fondazione // *nostro domani* si impegnano ad operare di comune accordo nelle varie fasi di programmazione e di attuazione degli interventi, in particolare:

- individuando l'utenza da inserire nelle strutture residenziali nella logica del progetto individuale personalizzato, così come previsto dall'art. 14 della Legge 328/00;
- predisponendo un programma di attività e di servizi orientato alla qualità delle prestazioni, alla economicità nell'uso delle risorse ed alla integrazione con il contesto sociale e territoriale;
- operando una rilevazione dei costi in un'ottica di utilizzo integrato delle risorse umane e materiali, interne ed esterne;
- approntando il piano di ripartizione degli oneri in relazione alla rilevazione dei costi e in ottemperanza a quanto previsto in materia dalla normativa e dai regolamenti attuativi;
- definendo le competenze istituzionali e le modalità operative di monito-

raggio, di controllo e di verifica delle prestazioni e dei servizi; \* procedendo all'eventuale rielaborazione dei progetti individuali e del progetto comunitario, sulla base delle verifiche effettuate e in considerazione delle mutate esigenze degli utenti e/o della organizzazione.

Tutte le funzioni e le attività previste nel presente articolo verranno indicate ed attuate in forma di compartecipazione (partnership) dai Comuni, dall'Azienda e dalla Fondazione, così come previsto dalla Legge 328/00 e secondo le modalità di cui agli artt. 6, 7, 9 e 10 del presente accordo.

#### ARI. 6 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

La gestione operativa dei servizi e delle prestazioni di tipo socio-sanitario inerenti i disabili ospiti delle strutture residenziali, verrà affidata alla Fondazione *Il nostro domani* mediante rapporto di convenzionamento, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia. In particolare si farà riferimento alla Legge Regionale n. 24/94 e alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4517/97.

Le parti si impegnano a ricercare e proporre progetti di sperimentazione gestionale, così come previsto dalla normativa vigente, che vedano attori anche altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di migliorare ulteriormente la collaborazione, la qualità e l'efficienza nella gestione dei servizi e nella erogazione delle prestazioni.

#### ART. 7 - PARTNERSHIP DI GESTIONE.

La Fondazione *Il nostro domani*, nell'esercizio di gestione delle prestazioni e dei servizi di cui all'art. 6, può avvalersi di altri soggetti privati, in particolare delle Cooperative Sociali che operano nel territorio e risultino ottemperanti ai dettati normativi che ne regolano l'attività. Inoltre, allo scopo di migliorare la qualità dell'integrazione sociale, la Fondazione ricercherà la collaborazione delle associazioni di rappresentanza dei disabili e altri organismi di volontariato operanti nel territorio.

**ART. 8 - TUTELA DEI DISABILI E DELLE FAMIGLIE CHE NE FACCIANO RICHIESTA.**

Viene riconosciuta alla Fondazione // *nostro domani* la funzione di rappresentanza e tutela in favore dei disabili e delle famiglie che ne facciano esplicita richiesta e che contribuiscano allo sviluppo dei programmi e dei progetti della Fondazione.

Tale funzione di tutela si intende applicabile alle indicazioni e alle decisioni che comportino mutamenti di rilievo nella vita quotidiana delle persone tutelate e che attengano alla titolarità dell'Ente Pubblico (ad esempio: la definizione del progetto individuale relativamente all'attivazione di soluzioni residenziali extra familiari e le variazioni che dovessero intervenire; la determinazione della compartecipazione alle spese di gestione secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dai regolamenti; la decisione su spese straordinarie a carico dell'utente finalizzate alla cura, alla riabilitazione, alla integrazione sociale; etc).

Sarà cura della Fondazione comunicare alla struttura pubblica competente i nominativi delle persone che richiedono la sua tutela e fornire la documentazione relativa.

**ART. 9 - GRUPPO TECNICO-PROFESSIONALE.**

Per ciascun progetto finalizzato all'attivazione di servizi residenziali di tipo familiare - comunitario, viene costituito un gruppo tecnico-professionale allo scopo di monitorare, controllare e verificare l'andamento dei programmi e delle attività oggetto di convenzione. Il gruppo tecnico sarà costituito da:

- n. 1 componenti designati dalla Conferenza dei Sindaci;
- n. 2 componenti designati dall'Azienda Ulss. N. 9;
- " n. 2 componenti designati dalla Fondazione // *nostro domani*;
- n. 1 componenti designati dagli utenti o dai loro familiari.

Il gruppo tecnico si occuperà in modo particolare di:

- a) individuare l'utenza da inserire nelle strutture abitative, sulla base della lista d'attesa predisposta da U.I.s.s.;
- b) monitorare l'andamento del programma degli interventi oggetto di accordo;

- c) determinare il piano dei costi;
- d) predisporre strumenti e metodiche per il controllo di gestione;
- e) redigere report periodici sull'andamento delle attività.

Il controllo generale sull'attuazione degli interventi e dei servizi posti in essere per effetto del presente accordo viene attuato nelle sedi istituzionalmente preposte e con le modalità definite dalla programmazione socio-sanitaria territoriale, in primis dal Piano di Zona dei servizi alla persona.

#### ARI. 10 - ORGANO DI VIGILANZA.

La vigilanza sulla esatta esecuzione del presente intesa accordo spetta ad un Collegio costituito da tre componenti esterni così designati:

- n. 1 dal presidente della Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss. n. 9 di Treviso, in qualità di Presidente del Collegio;
- n. 1 dal Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 9;
- n. 1 dal presidente la Fondazione // *nostro domani*.

Al Collegio di Vigilanza vengono attribuite le seguenti competenze:

- a) vigilare sulla piena e corretta attuazione del presente accordo di programma;
- b) risolvere secondo diritto ed equità tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione ed attuazione del presente accordo di programma. In caso di mancato accordo si farà riferimento al Foro di Treviso.

Il Collegio potrà avvalersi di segreteria tecnica composta da responsabili dei procedimenti di ciascun soggetto firmatario del presente accordo. Le riunioni del Collegio di Vigilanza sono disposte dal Presidente. Ciascun componente potrà richiedere al Presidente la convocazione del Collegio e la riunione dovrà tenersi entro il termine di giorni 20 dalla presentazione della richiesta.

## ART. 11 - MODIFICHI;

Le leggi statali e regionali, concernenti le materie oggetto del presente accordo, che dovessero intervenire successivamente alla decorrenza iniziale dello stesso accordo, sostituiranno automaticamente le eventuali clausole incompatibili ivi contenute, escludendo fin d'ora che tale situazione possa comportare la nullità dell'intero atto.

Qualora la sostituzione automatica avesse a comportare adempimenti diversi da quelli pattuiti e comunque onerosi in modo tale da costituire obbligazioni sopravvenute, impreviste o imprevedibili, le parti stipulando il presente accordo si obbligano, fin d'ora, a sostituire le norme incompatibili o eccessivamente onerose con nuovi accordi giuridicamente validi ed equivalenti nel risultato ora prefissato, con condizioni economiche che garantiscano la corrispettività delle prestazioni.

Il presente accordo potrà inoltre essere modificato, su richiesta formalizzata e motivata di uno o più soggetti firmatari, con decisione unanime delle parti.

## ART. 12 - VALIDITÀ, EFFICACIA E PUBBLICAZIONE.

Il presente accordo acquisterà efficacia non appena intervenuta l'approvazione da parte dei competenti organi e sarà pubblicato sul BUR della Regione Veneto ai sensi dell'art. 34, comma quarto, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti come segue:

per la Conferenza dei Sindaci *Diego Bottacin Claudio*

per l'Azienda Ulss n. 9 *Dano Don Fernando*

per la Fondazione // *nostro domani* *Ravanello*

Associazione *AMICIZIA*

L'associazione *Amicizia* ha come scopo primario quello di favorire la nascita e lo sviluppo di relazioni continuative di amicizia con gli ospiti disabili che vivono nelle diverse comunità della Fondazione // *nostro domani* e di sostenere, con prestazioni gratuite, le varie iniziative della Fondazione per il raggiungimento delle sue finalità statutarie.

Elenchiamo tre diverse forme di collaborazione a libera scelta delle persone che vorranno far parte dell'Associazione.

1. *Come ogni altra persona*, anche gli ospiti delle nostre case vivono profondamente e soprattutto il bisogno di entrare in relazioni cordiali e fortemente personalizzate con una ristretta cerchia di "amici" che vivacizzino e sostengano le loro giornate, dai tempi spesso noiosamente lunghi, condividendo interessi, problemi e attese.

Scopo primario della Fondazione // *nostro domani* è infatti l'impegno per favorire il "beneessere" delle persone residenti nelle nostre comunità, creando nei loro confronti un ambiente di vita rispettoso, caldo e cordiale che ricordi e richiami, per quanto possibile, il clima di casa. È infatti questo tipo di relazione che si richiede in primo luogo al personale che vi opera abitualmente.

ulteriormente questo clima di casa in un progressivo affiatamento con gli ospiti e quindi nella gradualità e nella continuità che ogni amicizia richiede per diventare gradita, attesa e vera.

Ai soci di *Amicizia* si domanda - come prima possibile opportunità - la disponibilità ad affiancarsi agli operatori, integrando e personalizzando l'occasione più naturale ed ovvia per avviare un rapporto di amicizia è incontro diretto con gli ospiti, entrando con piena libertà - pur nel rispetto delle loro esigenze e orari di vita - nelle case in cui vivono per stare assieme regalando loro un po' del proprio tempo e così aprirsi progressivamente ad un rapporto sempre più profondo e vero.

Gli operatori della casa faciliteranno questi primi approcci fra gli ospiti e i loro amici.

E all'interno di questo progressivo rapporto che ogni volontario andrà scoprendo le attese, gli interessi, le richieste (esplicite o solo accennate) dei

suoi nuovi amici e cercherà, nella effettiva sua disponibilità di tempo e di occasioni, di offrire risposte adeguate; e differenziate.

2. *E comunque gradita e attesa* anche un'altra forma di collaborazione da parte dei soci di Amicizia: la disponibilità saltuaria ad affiancarsi agli operatori per le varie, complesse esigenze di lavoro e di manutenzione delle nostre comunità e dei loro ospiti, come - per esempio - lavori di giardinaggio, di cucina, di stireria, piccole riparazioni, accompagnamento a visite specialistiche, ecc. Oltre al comprensibile aiuto al complesso, delicato lavoro degli operatori, è questa un'ulteriore opportunità per condividere nell'amicizia la vita dei nostri ospiti entrando con naturalezza dentro i loro ambienti e le loro giornate.
3. *Im. Fondazione propone poi come ulteriore alternativa* ai volontari dell'Associazione di prestarsi, occasionalmente, per collaborare nelle varie forme promozionali ed iniziative che // *nostro domani* organizza per il raggiungimento delle proprie finalità.